

Appunto perchè ai miei occhi è evidente il senso della legge, è evidente la violazione della legge, io preferirei che la Camera formolasse il suo pensiero con un'ordine del giorno, anzichè colla proposta messa avanti dall'onorevole Nervo.

Il mio ordine del giorno, come l'onorevole Nervo ha potuto rilevare, non è in opposizione colla sua proposta; esso, secondo me, è più favorevole ai contribuenti, perchè se si adottasse la proposta dell'onorevole Nervo si verrebbe in qualche modo a giustificare pel passato l'interpretazione adottata dall'amministrazione. I contribuenti che furono gravati non potrebbero reclamare; gli agenti dell'amministrazione direbbero loro: per l'avvenire non sarete tassati, ma pel passato foste tassati giustamente. Io credo che questa conseguenza sarebbe ingiusta. Se tuttavia l'onorevole Nervo non dividesse la mia opinione e volesse insistere nella sua proposta, io sicuramente non vorrei opporle il mio ordine del giorno e lo ritirerei. Ma mi lusingo che in vista delle considerazioni da me sottoposte alla Camera, egli preferirà il mio ordine del giorno.

Non si può certamente adottare l'altro ordine del giorno di cui fu data lettura alla Camera, il quale lascierebbe in dubbio se l'articolo di regolamento che fu denunciato sia o non sia conforme alla legge. Il dubbio non lo dobbiamo lasciare, non lo dobbiamo mettere, quando nella legge dubbio non c'è.

L'ordine del giorno che vi propongo è un atto di giustizia verso quei numerosi contribuenti che usarono del diritto di petizione. Pur troppo il diritto di petizione si rende illusorio. Abbiamo delle petizioni che giacciono negli uffici della Camera da parecchi anni. A questo novero appartengono probabilmente le petizioni che concernono la materia di cui si tratta. Era da lamentarsi che la Commissione delle petizioni non se ne potesse occupare. Ma l'onorevole Nervo ha colta opportunamente l'occasione di questa legge, per denunciare la violazione commessa dall'amministrazione. La Camera non può dispensarsi dal fare ai contribuenti piena giustizia, e la farà coll'adottare l'ordine del giorno che ho proposto.

Ha detto l'onorevole Salaris che i rimproveri che possono fare all'amministrazione non colpiscono per nulla l'attuale ministro delle finanze, il quale venne al potere dopo che era approvato questo regolamento. Neanch'io voglio fargli rimprovero, e neppure al suo predecessore, tanto meno perchè non è presente. Tutti sanno che i signori ministri, specialmente il ministro delle finanze, hanno occupazioni abbastanza, e ben si comprende che non possono entrare in tutti i particolari delle disposizioni che concernono l'esercizio della legge; ma noi dobbiamo essere d'aiuto ai ministri, per reprimere quelle tendenze dei burocratici, i quali sembra che facciano continua guerra alla autorità parlamentare, all'autorità legislativa, cercando di trascinar con loro i loro capi. Diamo questa volta una lezione,

poichè l'occasione se ne presenta. Io vi invito ad adottare il mio ordine del giorno, se l'onorevole Nervo intende di ritirare la sua proposta.

PRESIDENTE. È stato inviato un altro ordine del giorno dall'onorevole Castiglia, concepito in questi termini:

« Lasciando integra la questione dell'interpretazione dell'articolo 2 della legge del 14 luglio 1864, la Camera passa all'ordine del giorno. »

La parola è all'onorevole Piolti-De Bianchi.

PIOLTI-DE BIANCHI. Io non entrerei ad osservare se fosse opportuno o no il momento per sollevare questa questione.

Fu sollevata; è necessario risolverla. A ragione ed a torto, io credo interamente a ragione, è invalsa l'opinione che col regolamento si violò la legge.

Per quanto dotte ed eloquenti fossero le parole dell'onorevole De Cesare, io non rimasi convinto che non fosse violata la legge. Se le parole della legge erano tanto chiare, come lo dimostrarono ora l'onorevole De Cesare, e ieri l'onorevole ministro, a che bisognava quell'articolo che veniva a distinguere ove la legge non distingueva, a definire ove la legge non aveva definito? Certamente a nessuna Commissione provinciale sarebbe mai passato per la mente che parlando di esenzione di edifici rurali, si potesse estenderla agli edifici cittadini.

Ma col regolamento si fece ben di più; si venne a parlare di centri di comuni, si venne a parlare di casali: e dei casali si diede una definizione così elastica che pressochè tutti i gruppi di case vi sono compresi.

La Lombardia soffrì immensamente di quella disposizione del regolamento, e ne fu commossa.

Essa non rifiutossi, e spero non si rifiuterà mai a pagare imposte che sieno decise dall'autorità, che sola ha il potere di decretarle, vale a dire dal potere legislativo; ma essa reclamò vivamente che da chi non poteva imporre, da chi era chiamato solo ad eseguire, si fosse messa una nuova imposta. E nuova imposta consegue da quella definizione, da quella distinzione che dalla legge non erano portate.

Quali sono infatti i casali, secondo vengono definiti dal regolamento? Pressochè tutti i gruppi di case, poichè quasi dappertutto vi è una strada.

Se il regolamento avesse parlato di strade nazionali o provinciali, come poc'anzi disse l'onorevole De Cesare, certo non sarebbe avvenuto quello che accadde.

Ma in un paese dove la viabilità è così sviluppata, dove non vi è quasi casa a cui non si possa giungere con una strada ruotabile, almeno nella pianura, parlare di strade senza definirle, è cosa assurda.

L'onorevole De Cesare disse che vi sono in Lombardia dei gruppi di case che sono abitati esclusivamente da agricoltori, ma che hanno il curato, il flebotomo, il sarto ed altri. Io non so che abbiano tanta abbondanza di personale e di servizi pubblici; ve ne sono bensì alcuni che hanno un curato. Vi sono certe ca-